



COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione della celebrazione del matrimonio con rito civile e della costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune di San Vito dei Normanni così come disciplinati dal Codice Civile nell'apposita sezione IV - Della celebrazione del matrimonio – artt. da 106 a 116, dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile e dalla legge 20 maggio 2016 n. 76, riguardante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 3.11.2000 n. 396.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a:

a) Assessori e Consiglieri Comunali;

b) Ufficiale di Stato Civile;

c) Cittadini italiani in possesso dei requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale.

3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare i matrimoni civili e nella costituzione delle unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. 3/11/2000 n. 396

Art. 3 – Luoghi di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili devono essere celebrati nella "casa comunale" ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile. Per "casa comunale" deve intendersi un edificio/sito che sia stabilmente nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità ed esclusività.

2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili sono:

a) Palazzo Comunale sito in piazza Carducci;

b) Ufficio di Stato Civile sito in via San Giovanni;

c) Biblioteca comunale Giovanni XXIII sita in via Mazzini (chiostro; sala conferenze).

3. I matrimoni civili e le unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, oltre che all'interno degli edifici comunali indicati al comma precedente, anche in altri luoghi idonei presso strutture private situate all'interno del territorio comunale, a valenza culturale o paesaggistica, di cui il Comune può acquisire la disponibilità attraverso idoneo titolo giuridico con carattere di ragionevole continuità temporale e che per queste occasioni assumono la denominazione di "casa comunale".

4. La Giunta Comunale è demandato il compito di definire, nel rispetto delle normativa vigente, le caratteristiche ed i requisiti delle strutture private che possono essere idonee alla funzione di "casa comunale".

5. Qualora uno degli sposi o delle parti costituenti un'unione civile sia impossibilitato a recarsi presso la "casa comunale" come sopra definita, a causa di documentata infermità o di altro grave impedimento, l'Ufficiale di Stato Civile si trasferisce con il Segretario comunale nel luogo in cui si trova il soggetto impedito per celebrarne il matrimonio o la costituzione di unione civile, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 4 – Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili e le unioni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei giorni e durante l'orario di funzionamento dell'Ufficio di Stato Civile.

2. La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli Amministratori, dei luoghi interessati, del personale degli uffici comunali eventualmente

coinvolti e previo eventuale pagamento della relativa tariffa, stabilita con apposito atto di Giunta Comunale.

3. La celebrazione di matrimoni civili e di unioni civili da parte di ufficiali di stato civile estranei all'Amministrazione comunale può essere vincolata all'orario di servizio del personale comunale.

4. Le celebrazioni sono comunque sospese durante le seguenti feste:

- a) 1° e 6 gennaio,
- b) la domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo),
- c) il 25 aprile,
- d) il 1° maggio,
- e) il 2 giugno,
- f) il 15 agosto,
- g) il 1° novembre,
- h) l'8, il 25 e 26 dicembre.

5. La celebrazione dei matrimoni civili e delle di unioni civili è inoltre sospesa il 15 giugno, festa del Patrono, ed in occasione delle consultazioni elettorali.

Art 5 – Tariffe

1. La celebrazione di matrimoni civili e di unioni civili sono attività istituzionali gratuite qualora vengano svolte all'interno del Palazzo Comunale ubicato in Piazza Carducci o all'interno dell'Ufficio di Stato Civile durante l'orario di apertura ordinario degli uffici comunali.

2. I matrimoni civili e le unioni civili celebrati in luoghi e/o orari diversi da quelli previsti dal precedente comma sono soggetti al nulla osta dell'ufficio comunale competente e al pagamento di apposite tariffe, come stabilite da una apposita deliberazione di Giunta Comunale. Le predette tariffe sono da considerarsi valide finché non siano variate con successivo atto.

3. Per la determinazione delle tariffe la Giunta Comunale dovrà prendere in considerazione i seguenti parametri:

- a) costo del personale coinvolto nel servizio;
- b) costi di produzione del servizio (illuminazione, riscaldamento, pulizie, materiali d'uso, sistemazione arredi, ecc.)
- c) luogo e orario di svolgimento del servizio;
- d) residenza degli interessati.

Art. 6 – Organizzazione del servizio

1. La richiesta relativa all'uso delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili o alla costituzione delle unioni civili deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data dell'evento all'ufficio competente da parte di uno degli interessati.

2. L'ufficio competente, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta.

3. Nei casi in cui sia previsto il pagamento di una tariffa, la prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non presenteranno la ricevuta di avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento al 15° giorno antecedente la data fissata per la celebrazione del matrimonio civile o la costituzione dell'unione civile costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti, sollevando da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per cause imputabili al Comune, sarà il Comune stesso a provvedere alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 – Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio o l'unione civile con ulteriori arredi e addobbi, compatibili con le caratteristiche storico – artistiche del luogo prescelto, che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 – Prescrizioni per l'utilizzo dei luoghi di celebrazione di proprietà comunale

1. E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno dei locali comunali utilizzati per la cerimonia; è vietato l'uso di candele o ceri, di razzi o altro materiale pirotecnico all'interno delle sale utilizzate per l'evento.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala una somma, stabilita con apposita deliberazione di Giunta, a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Art. 9 - Matrimonio civile o unione civile con l'ausilio di un interprete

1. Nel caso i nubendi o le parti della costituenda unione, i loro testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri e non siano in grado di comprendere la lingua italiana, essi devono provvedere al reperimento di un interprete che dovrà assisterli nel corso della cerimonia, come previsto dagli articoli 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000.
2. L'eventuale costo del servizio di interpretariato rimane a carico degli interessati.
3. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, almeno 7 (sette) giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione e comunque previo accordo con il predetto ufficio, munito di un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia di matrimonio civile e costituzione di unione civile.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono modifica automatica ed integrazione del presente Regolamento.

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore come espresso nella delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti e in particolare il precedente regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili.